

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MURMURA, SANTINI e GUZZETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1988

Nuove norme per l'esercizio dell'azione penale nei confronti dei prefetti e degli amministratori regionali e locali

ONOREVOLI SENATORI. — La mancata riforma del codice penale nella parte concernente i reati contro la pubblica amministrazione; le interpretazioni difformi in materia tra i diversi giudici; le disparità di trattamento nascenti dall'applicazione dell'articolo 229 del codice di procedura penale, sia pure limitatamente alle sanzioni disciplinari nei confronti dei sindaci di comuni che, ai sensi dell'articolo 221 del codice di procedura penale, svolgono funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria; la diversa disciplina cui sono assoggettati il prefetto — autorità provinciale di pubblica sicurezza — ed i subordinati; l'esigenza di una considerazione unitaria, quantomeno a livello regionale, hanno spinto alla presentazione del seguente disegno di legge. Con esso, tenendo presenti i positivi risultati ottenuti con la legge 22 maggio 1975, n. 152, si intende adeguare a

tale normativa l'esercizio dell'azione penale nei confronti dei prefetti e degli amministratori locali per i reati da costoro commessi nell'esercizio delle pubbliche funzioni.

In favore di tali soggetti, infatti, ben si possono invocare le stesse ragioni di opportunità e di cautela che consigliarono il legislatore del 1975 a prevedere una disciplina processuale parzialmente diversa con riferimento ai reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio o relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

Per conseguire tale finalità il disegno di legge, composto di un solo articolo, si limita a richiamare l'anzidetta disciplina, e precisamente gli articoli dal 27 al 32 della legge n. 152 del 1975.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano anche nei casi di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dai prefetti, dai sindaci, dai presidenti delle regioni e delle provincie, nonchè dai componenti delle rispettive giunte.